

TI_GERICHTE 12.1997.102 vom 21. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.102

FR: TI_GERICHTE 12.1997.102 du 21 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.102 del 21 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa il convenuto non solleva più obiezioni circa la difettosità dell'anello con diamante di cui trattasi, e meglio circa l'assenza di qualità promesse con conseguente facoltà per l'acquirente di chiedere la risoluzione della vendita, mentre contestata è unicamente l'esistenza stessa di un contratto di compravendita tra le parti qui in causa, dal momento che il resistente persiste nella tesi secondo cui egli avrebbe agito quale mediatore.

E. 2

Secondo l'art. 184 cpv. 1 CO la compravendita di cose mobili è il contratto in cui il venditore si obbliga a consegnare l'oggetto venduto al compratore e a procurargliene la proprietà, e il compratore a pagare al venditore il relativo prezzo. L'offerta per la stipulazione del contratto può indifferentemente provenire dal venditore come dall'acquirente, e il contratto, per cui la legge non prevede alcuna forma particolare, viene in essere dal momento in cui dalle rispettive manifestazioni di volontà contrattuale si può dedurre il consenso sul prezzo e sull'oggetto della vendita, che ne costituiscono gli elementi oggettivamente essenziali (per tante: II CCA 15 luglio 1997 in re F. AG/E. SA). Ai sensi dell'art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve invece il mandato di indicare l'occasione per concludere un contratto ("Nachweismäkleri") o di interporsi per la conclusione di un contratto ("Vermittlungsmäkleri") contro pagamento di una mercede. Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del contratto e alle norme sul mandato, cui l'art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e segg. ad art. 412 CO). Il contratto di mediazione può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti (Engel, Les contrats de droit suisse, Berna, 1992, pag. 486). Se il mediatore non è in grado di dimostrare un esplicito conferimento del mandato, egli può appellarsi al fatto di aver offerto al committente la sua attività di mediatore, e al fatto che il committente l'ha accettata. L'accettazione per atti concludenti avviene con la consapevole tolleranza o la tacita ratifica di un'attività mediatrice (Gautschi, opera citata, n. 5c ad art. 412 CO). A maggior ragione ciò vale se il mediatore è professionista (CCA 22 aprile 1970 in re T./T.). E' però necessario che il comportamento del mediatore sia abbastanza palese affinché un'assenza di opposizione da parte del mandante possa essere interpretata come volontà di concludere un mandato di mediazione, ritenuto che il silenzio del venditore di fronte a determinati passi o offerte del mediatore non può essere considerato semplicemente quale accettazione del suo operato (DTF 72 II 89, consid. 2; II CCA 23 gennaio 1991 in re T./M.). Per contro il

semplice fatto di interpersi tra due parti non basta per far nascere un rapporto contrattuale di mediazione (Rep . 1988, pag. 360).

E. 3

Non vi è contestazione sul fatto che il convenuto nell'ambito della propria professione si presenta al pubblico quale titolare della _____ di _____. Con ciò si può ritenere, secondo l'ordinario andamento delle cose, che la sua attività commerciale risieda nella stipulazione con la sua clientela di contratti di compravendita di gioielli, e non nella mediazione in favore di terzi venditori, su richiesta di questi o della predetta clientela. In altre parole, pur considerato secondo l'art. 8 CC l'onere probatorio che grava ognuna delle parti per le circostanze di fatto dalle quali intende trarre diritto, può essere tranquillamente presunto che se un cliente richiede un certo gioiello, oppure se il gioielliere lo propone, la trattativa in assenza di differenti ed esplicite indicazioni da parte del gioielliere verte su un contratto di compravendita e non su un altro tipo di negozio giuridico. Ne consegue che l'attrice può in concreto avvalersi di detta presunzione, mentre il convenuto sopporta il pieno onere della prova per l'esistenza dell'asserita mediazione.

E. 4

A non averne dubbi, nonostante le critiche del convenuto all'apprezzamento delle prove compiute dal Pretore nulla in atti depone per l'esistenza dell'asserito contratto di mediazione.

E. 4.1

Il contratto non è stato concluso in forma scritta, né sono state svolte trattative scritte in merito. La documentazione in atti, in massima parte successiva alla stipula, è di conseguenza totalmente inutile alla causa del contratto di mediazione. Al contrario, la fattura/ricevuta manoscritta rilasciata dal convenuto all'attrice il 16 novembre 1991 (doc. D), e soprattutto la "facture définitive" della medesima data del _____ allo stesso convenuto (cfr. la documentazione richiamata) costituiscono pesanti indizi a riprova della tesi, comunque da presumere, del contratto di compravendita.

E. 4.2

Neppure le deposizioni testimoniali arrecano conforto alla tesi della mediazione. 4.2.1 _____, cognata dell'attrice, sostiene di avere assistito alla trattativa tra le parti. La sua descrizione della transazione lascia però presumere l'esistenza di precedenti accordi, e corrisponde in sostanza allo svolgimento solo del cosiddetto "Verfügungsgeschäft" nell'ambito di una normale compravendita: pagamento del prezzo da parte dell'attrice e contestuale consegna dell'anello e del certificato di garanzia in copia. 4.2.2 _____, contabile del convenuto, ha riferito di avere chiesto spiegazioni questi circa la contabilizzazione di una posizione di fr. 10'000.-- e di avere appreso dal convenuto che si trattava di una mercede di mediatore. L'ininfluenza di tale deposizione è addirittura evidente: da un lato ciò che viene riferito al teste da una parte non possiede forza probatoria (II CCA 27 aprile 1995 in re H./G, 5 gennaio 1995 in re R./R.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 8), e d'altro lato il solo fatto dell'iscrizione o della non iscrizione nella propria contabilità di una certa transazione è ben lungi dal fornire la prova della sua esistenza o dell'inesistenza, costituendo ciò comunque un atto unilaterale della parte astretta alla prova, che non può pertanto ritenersi in questo modo fornita. 4.2.3 _____ afferma di essere stato interpellato dal convenuto, che gli ha esposto il problema della permuta del diamante di una cliente con uno più grande, e di avergli consigliato di rivolgersi al _____ cosa

che poi il convenuto ha fatto. La deposizione non fornisce tuttavia lume alcuno sulla natura dei rapporti intercorsi tra le parti. 4.2.4 _____, la cui deposizione è stata assunta in via rogatoria, ha dichiarato di aver portato il diamante di 5,17 carati al convenuto, e di avere assistito alla consegna dello stesso all'attrice contro pagamento del prezzo e consegna dell'anello dato in pagamento, così come descritto dalla teste _____ (cfr. risposte 3 e 4 alle domande del convenuto e risposta 4 alle domande dell'attrice). Anche in questo caso nulla depone in favore della tesi dell'esistenza di un contratto di mediazione tra le parti in causa.

E. 4.2.5

Del tutto inconferente è anche la rogatoria di _____, che riferisce unicamente sui suoi rapporti con il _____

E. 4.3

L'interrogatorio formale dell'attrice non verte sul contratto qui in discussione, mentre il convenuto nel proprio interrogatorio formale alla domanda "Chi ha pagato l'ICA ?" ha risposto "Non lo so. In ogni caso non l'ho pagata io perché ho funto solo da mediatore", il che secondo l'appellante costituirebbe la prova dell'esistenza di tale contratto. Si tratta di una tesi priva di qualsiasi fondamento. In primo luogo l'affermazione della parte convenuta non riguarda -come invece dovrebbe- una circostanza di fatto, ma costituisce una sua valutazione giuridica al riguardo di fatti che non vengono per contro riferiti, con la quale egli deduce arbitrariamente l'esistenza di un certo tipo di contratto, avocandosi in maniera inammissibile il compito riservato all'autorità giudicante di risolvere la questione di diritto (II CCA

E. 4.4

Irrelevanti, infine, anche le risultanze del sopralluogo e dell'ispezione della contabilità del 1991 del convenuto, non potendosi per il primo seriamente sostenere che dal fatto che egli non dispone di un'attrezzatura per l'esame di pietre preziose si potrebbe dedurre l'esistenza di un rapporto di mediazione, mentre quo alla rilevanza della contabilità del resistente basti il rinvio al precedente considerando 4.2.2.

E. 5

Pure inutili, in quanto non tendenti alla prova diretta del preteso contratto di mediazione, sarebbero state anche le prove rifiutate dal Pretore, con il che non vi è motivo per ordinare la loro assunzione in questa sede. Ne segue la reiezione del gravame, ai limiti del temerario. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 7

aprile 1997 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia _____ fr. 950.-- b) spese
fr. 50.-- T o t a l e _____ fr. 1'000.-- già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all'attrice fr. 2'500.-- per
ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del
distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente _____ Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.